

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
(articolo 8, comma 7, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)

MODULO PER I LAVORATORI ASSUNTI DOPO IL 31 DICEMBRE 2006

Il/La sottoscritto/a
nato/a a.....il....., codice fiscale
dipendente del.....

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro sei mesi dalla data di assunzione, il trattamento di fine rapporto che matura dal mese successivo alla scadenza di tale termine, verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b) del decreto legislativo n. 252/2005.

Compilare solo la sezione alla quale il lavoratore appartiene

SEZIONE 1

Per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005

DISPONE

- che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (1)
- che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito integralmente o nella seguente misura in conformità alle previsioni delle fonti istitutive: %, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../....., fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'art. 2120 del codice civile. (2)

Allega: copia del modulo di adesione

SEZIONE 2

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, ai quali si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano il conferimento del trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005

DISPONE

- che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile;(1)
- che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del% prevista dai vigenti accordi o contratti collettivi, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../....., fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (2)

Allega: copia del modulo di adesione

- che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../.....

Allega: copia del modulo di adesione

SEZIONE 3

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, ai quali non si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano il conferimento del trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005.

DISPONE

- che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (1)
- che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del% (3) a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare, alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../....., fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (2)

Allega: copia del modulo di adesione

- che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare, alla quale il sottoscritto ha aderito in data .../../....;

Allega: copia del modulo di adesione

(1) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS, che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile.
(2) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR residuo viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile.
(3) Tale misura non può essere inferiore al 50%.

Data

.....
(firma leggibile)

Una copia del presente modulo e' controfirmata dal datore di lavoro e rilasciata al lavoratore per ricevuta

DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE
SULLA SCELTA DI DESTINAZIONE DEL TFR RESA AL NUOVO DATORE DI LAVORO

LAVORATORE (Cognome e nome)

DATORE DI LAVORO:

Il sottoscritto dipendente, in relazione alla normativa sulla previdenza complementare, dichiara quanto segue:
(Individuare l'opzione barrando il relativo riquadro)

CASI IN CUI IL LAVORATORE HA' GIA' EFFETTATO LA SCELTA DI DESTINAZIONE DEL TFR

- a) HA già effettuato la scelta di destinazione del Tfr tramite modulistica ministeriale e sono a:
- trasmettere nuovo modello TFR2 compilato con destinazione del Tfr
 - dichiarare di avere già operato la seguente scelta
- b) NON HA precedentemente effettuato la scelta di destinazione del Tfr nei termini previsti e pertanto il mio Tfr è già stato conferito totalmente tramite SCELTA TACITA alla previdenza complementare.
- c) HA già destinato l'intero Tfr alla previdenza complementare prima del 01.01.07

CASI IN CUI IL LAVORATORE PUO' EFFETTARE LA SCELTA DI DESTINAZIONE DEL TFR

- d) HA riscattato l'intera posizione presso il fondo di previdenza complementare e pertanto si impegna a trasmettere il nuovo modello TFR2 entro i termini di legge.
- e) NON HA mai effettuato una precedente scelta di destinazione del Tfr, e pertanto si impegna a trasmettere il modello TFR2 entro i termini di legge.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere iscritto alla previdenza obbligatoria con decorrenza:

Ante 28.04.93

Post 28.4.93

Allegati:
(Si prega di allegare o di comunicare l'eventuale fondo a cui destinare o è stato destinato il Tfr)

Data.....

Firma

INFORMATIVA AI LAVORATORI

Informativa art. 8, c. 8 del D. Lgs. 252/2005

Con decorrenza 1° gennaio 2007, sono entrate in vigore le nuove disposizioni che regolano la previdenza complementare (D.Lgs. 252/2005 e successive modificazioni) e che prevedono un nuovo regime di finanziamento della medesima, anche attraverso l'utilizzo del solo TFR maturando.

A norma del medesimo decreto (art. 8, c. 7), il lavoratore è tenuto, con riferimento al proprio TFR maturando, ad operare, entro 6 mesi dalla data di assunzione, una scelta sulla destinazione del TFR stesso.

Le scelte possibili, da operare nel predetto termine, sono (v. art. 8 del D.Lgs 252/2005):

soggetti iscritti ad un istituto di previdenza obbligatoria dal 29 aprile 1993

A1) *Modalità esplicite*

è possibile mantenere il TFR maturando in azienda.(*). Questa scelta può essere **revocata**, vale a dire che successivamente sarà possibile cambiare idea e decidere di conferire il TFR maturando a un fondo di previdenza complementare

è possibile destinare (**scelta irrevocabile**) il TFR maturando a una forma di previdenza complementare

A2) *Modalità tacite*

la mancata scelta, nel prescritto periodo di 6 mesi, determinerà l'automatico trasferimento del TFR maturando alla forma pensionistica complementare prevista dal CCNL ovvero, in mancanza, al fondo di previdenza integrativo che verrà istituito presso l'INPS

A) Soggetti iscritti a un istituto di previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993

B1) Soggetti già iscritti a una forma pensionistica complementare al 1° gennaio 2007

Modalità esplicite

- è possibile mantenere il residuo TFR maturando in azienda (*)
- è possibile destinare (scelta irrevocabile) il residuo TFR maturando al medesimo fondo pensionistico complementare

Modalità tacite

- la mancata scelta nel prescritto periodo di 6 mesi determinerà l'automatico trasferimento del residuo TFR maturando al medesimo fondo cui il lavoratore è già iscritto.

B2) soggetti **Non** iscritti a una forma pensionistica complementare al 1° gennaio 2007

Modalità esplicite

- mantenere il TFR maturando in azienda (*)
- destinare (scelta irrevocabile) il TFR maturando a una forma pensionistica complementare nella misura prevista dal CCNL (in mancanza almeno il 50%) con la possibilità, futura, di incrementare detto versamento ovvero di destinare da subito, al fondo di previdenza complementare l'intero TFR

Modalità tacite

- la mancata scelta, nel prescritto periodo di 6 mesi, determinerà l'automatico trasferimento del TFR maturando alla forma pensionistica complementare prevista dal CCNL in mancanza, al fondo di previdenza integrativo che verrà istituito presso l'INPS.

(*) Per le aziende con almeno 50 addetti :

La scelta di conservare il TFR in azienda comporterà il trasferimento del TFR maturando allo specifico fondo INPS denominato "fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del Codice Civile" (non si tratta di un fondo di previdenza complementare). TFR che verrà liquidato alla cessazione del rapporto di lavoro (oppure anticipato se ne ricorrono i presupposti), secondo le regole che verranno definite con apposito decreto ministeriale.